



## **Legge n. 125/1991** **“AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE** **DELLA PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO”**

La legge 125/91 favorisce l'occupazione femminile e le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, anche attraverso la **promozione di azioni positive a favore delle donne**.

L'art. 3 della legge 125/91 prevede che vengano **finanziati annualmente progetti attuativi di azioni positive** presentati da imprese o loro consorzi, enti pubblici economici, associazioni sindacali dei lavoratori, centri di formazione professionale.

La legge istituisce anche il **Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici**, che ha sede presso Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato favorisce lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne, informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa, promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche.

L'art. 8 della legge prevede che le **consigliere ed i consiglieri di parità** svolgano funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza. Il Decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000 disciplina nello specifico la loro attività. Oltre alla Consigliera di parità nazionale, la legge prevede che siano nominate Consigliere di parità a livello regionale e provinciale.

**Soggetti ammessi al finanziamento:** Imprese, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, sindacati, centri di formazione.

**Destinatari finali:** Donne

**Obiettivi:** Le azioni positive previste dalla legge 125/91 hanno lo scopo di:

- a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

### **Legge n. 125 del 10 aprile 1991**

"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"

### **Decreto legge n. 196 del 23/05/2000**

"Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144"

### **Decreto ministeriale del 15/3/2001**

"Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125."